

**TRIBUNALE DI PADOVA****SECONDA SEZIONE CIVILE****VERBALE DELLA CAUSA nr. R.G. 4072/2020****TRA****ATTRICE****CONTRO****CONVENUTA-CONTUMACE**

Successivamente oggi all'udienza del 24 gennaio 2023 ad ore 10,00 avanti al giudice dott.ssa Irene Cecchetto, visto il provvedimento del 15 settembre 2023 con il quale è stata fissata l'udienza odierna disponendo che la medesima si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta" redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;

rilevato che la cancelleria ha effettuato la comunicazione alle parti costituite del provvedimento e inserito, nello storico del fascicolo informatico, l'annotazione "trattazione scritta";

rilevato che parte attrice è comparsa mediante il deposito di note scritte e ha chiesto la rimessione della causa in istruttoria;

ritenuto che la richiesta va rigettata per le ragioni che saranno esposte in sentenza;

ritenuto che va confermato che la causa è matura per la decisione;

ritenuto che le conclusioni dell'attrice si intendono precisate come da citazione;

tutto ciò premesso,



il giudice si ritira per deliberare.

Ad ore 16,00 il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il giudice

dott.ssa Irene Cecchetto





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Irene Cecchetto ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **n. R.G. 4072/2020** promossa da:

rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Baldissara con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabio Baldissara sito in Potenza, via dei Molinari n. 36

ATTRICE

CONTRO

CONVENUTA-CONTUMACE

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con citazione notificata a mezzo pec in data 2 luglio 2020 la società
, d'ora in poi), allegava di aver acquistato dalla società
n. 80 moduli fotovoltaici del tipo Blue 220/16 (4
stringhe da 20 moduli) completi di n. 2 Inverter "Power – One PWI 10.0 OUTD-



IT" da installare su un immobile sito in Acerenza (PZ), località Piani San Nicola, zona Paip, di sua proprietà, per il prezzo complessivo di euro 47.300,00 iva inclusa.

I moduli fotovoltaici erano prodotti da _____ ed erano assistiti da una garanzia decennale.

Sosteneva che i moduli erano affetti da vizi e di aver sostenuto la spesa di euro 6.400,00 oltre iva per la sostituzione di n. 40 moduli ma che anche gli altri 40 avrebbero a breve presentato gli stessi problemi.

Affermava, inoltre, di aver subito un danno da mancata produzione di energia elettrica pari ad euro 7.907,18.

Chiedeva il risarcimento del danno per il costo di sostituzione dei n. 40 moduli sostituiti e per il costo di sostituzione dei n. 40 moduli da sostituire e del danno per mancata produzione, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284 primo co. c.c. dal dovuto alla domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284 quarto co. c.c. dalla domanda al saldo.

La _____ pur ritualmente citata, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.

La causa è stata istruita con acquisizione delle produzioni documentali e tu affidata all'ing. Guercio Vincenzo Donato.

*

Preliminarmente va rigettata la richiesta di ammissione della prova per interrogatorio formale e testi dedotta dall'attrice con la seconda memoria ex art. 183 sesto co. c.p.c. in quanto i capitoli sono valutativi (1, 1 bis, 2 bis, 3 bis), riferiti a circostanze già oggetto di tu (da 2 a 7), irrilevanti ai fini della decisione (8, 9, 10, 11, 12), desumibili da documento prodotto (1 bis, 2 bis e 3 bis).

Ciò posto, si rileva che è documentale che l'attrice ha ordinato in data 23.02.2011¹ alla società _____, che non è parte del presente giudizio, n. 80 moduli fotovoltaici del tipo _____ Blue 220/16 (4 stringhe da 20

¹ V. numero d'ordine cliente sul ddt - doc. 4 att.



moduli) prodotti dalla , completi di n. 2 Inverter "Power – One PWI 10.0 OUTD-IT" da installare su un immobile sito in Acerenza (PZ), località Piani San Nicola, zona Paip, di sua proprietà (docc. 1, 2 e 3 att.); e che detti moduli sono stati spediti direttamente ad Acerenza dalla produttrice e consegnati in data 9.3.2011 (doc. 4 att.).

E' documentale che , sul suo sito internet ha dichiarato che i moduli erano assistiti da una garanzia di 10 anni sul prodotto ("Garanzia di 10 anni sul prodotto e 25 anni sul rendimento" - doc. 5 bis att.).

Detta dichiarazione è riconducibile alla previsione dell'art. 1989 c.c. che configura la promessa al pubblico come negozio unilaterale vincolante per il promittente non appena resa pubblica a prescindere dalla manifestazione del consenso da parte dei beneficiari, nel caso concreto gli acquirenti dei moduli fotovoltaici

. Blue 220/16.

Tale conclusione è avvalorata dal fatto che alla richiesta di attivazione della garanzia inviata da in data 21.12.2019, quest'ultima ha inviato a un modulo da compilare e reinviare unitamente alle fatture di acquisto dei moduli (doc. 9 att.), verosimilmente al fine di accertare che il caso rientri nei termini della garanzia (v. doc. 5 ter – Prestazioni della garanzia).

Si ritiene, pertanto, che , abbia fornito prova che si è obbligata a prestare una garanzia decennale sul prodotto.

Detta garanzia opera solo per i moduli acquistati a partire dal 01.03.2010, ipotesi che ricorre nel caso in esame, e per la durata di 10 anni a partire dalla consegna (v. doc. 5 ter att.), avvenuta, come si è detto, il 9.3.2011.

Riguardo al contenuto della garanzia, si rileva che "garantisce l'assenza di difetti sui moduli fotovoltaici standard, forniti ed installati in Europa".

Il CTU ha chiarito che i moduli fotovoltaici devono possedere un valore minimo di resistenza di isolamento e che in base al norma CEI EN 61215, considerato che la superficie di ciascun modulo è pari a 1,64 mq, tale valore minimo è di 24,39 MΩ.



Il CTU ha, quindi, esaminato gli 80 moduli fotovoltaici e ha riscontrato che 33 dei moduli sostituiti e 6 dei moduli tuttora presenti presentavano valori di resistenza inferiori a quella minima; ed ha escluso che gli altri moduli necessitino di sostituzione².

Il CTU ha, dunque, riscontrato che presentavano un difetto (valori di resistenza inferiori a quella minima) 39 moduli fotovoltaici.

Ciò stabilito si rileva che la prestazione garantita da _____ consiste nel "*rimborso del valore di rimpiazzo del modulo, ridotto del fattore di deprezzamento annuo lineare calcolato su una durata di utilizzo di 30 anni*" (doc. 5 ter att.) con esclusione di ogni altra spesa.

_____ ha sostituito 35³ moduli nel 2020 sostenendo un costo di euro 5.400,00 oltre iva (docc. 7 e 8 att.).

Tuttavia tale somma comprende anche costi non coperti da garanzia, mentre il danno risarcibile a termini di garanzia è il solo costo sostenuto per la sostituzione dei moduli ridotto del deprezzamento annuo.

Ciò detto si rileva che il CTU ha riferito che il prezzo di mercato dei pannelli fotovoltaici è di circa 0,50 per watt e, dopo aver chiarito che 6 pannelli fotovoltaici equivalgono a 1410 watt, ha stimato che il prezzo di mercato di 6 pannelli fotovoltaici è di euro 705,00 (pag. 18 ctu).

Pertanto il prezzo di mercato di 1 pannello fotovoltaico è pari ad euro 117,50 (=euro 705/6).

Valutazione che risulta in linea con il costo di euro 5.400,00 oltre iva che risulta aver sostenuto l'attrice per l'intervento di manutenzione straordinaria con sostituzione di 35 pannelli fotovoltaici (docc. 7 e 8), atteso che, applicando la stima del CTU per la sola fornitura dei moduli risulterebbe una spesa di euro 4.112,50 (= 35x117,50), oltre iva.

Si ritiene, pertanto, che il costo di sostituzione dei 39 moduli fotovoltaici difettosi ammonti ad euro 4.582,50 (=117,50x39).

² pag. 23 della ctu.

³ Così in fattura v. doc. 8.



Tale importo va ridotto del deprezzamento annuo calcolato su una durata di utilizzo di 30 anni.

Tale deprezzamento è pari al 3,333% annuo⁴.

Poiché i moduli sono stati sostituiti nel 2020, nove anni dopo la consegna, il loro valore di mercato va ridotto del 29,97%(=3,333x9) corrispondente ad euro 1.373,37.

Pertanto, ha diritto al risarcimento dell'importo di euro 3.209,13 (=4.582,50-1.373,37), oltre agli interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284 primo co. c.c. dal 21.12.2019 (doc. 9) alla domanda e nella misura prevista dall'art. 1284 quarto co. c.c. dalla domanda al saldo (cfr. Cass., sez. 3, Ordinanza n. 61 del 3 gennaio 2023).

L'iva, non costituendo un costo per l'attrice, non è risarcibile.

Solo per completezza si rileva che il conteggio effettuato dal CTU nei chiarimenti depositati il 29.07.2022 non è condivisibile in quanto il CTU anziché utilizzare "*il valore di rimpiazzo del modulo*", cioè il costo di sostituzione dei moduli, ha utilizzato il costo di acquisto dei moduli, criterio che nelle condizioni di garanzia costituisce il limite massimo del risarcimento (v. doc. 5 ter ove risulta stabilito che: "*Il limite massimo delle prestazioni in garanzia non può eccedere il costo di acquisto dei moduli da parte del cliente certificato dalla fattura*").

Si rileva, inoltre, che non è risarcibile il danno da mancata produzione in quanto tale danno è escluso dalla garanzia (doc. 5 ter att. "*Limitazioni della garanzia sul prodotto e sulla potenza*" ove risulta scritto: "*Dalla presente garanzia è esclusa qualsiasi altra rivendicazione nei confronti di , in particolare la rivendicazione di risarcimento per danni dovuti a mancato profitto (...)*").

Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal dm 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00 seguono la soccombenza, incluse le spese di ctu.

P.Q.M.

⁴ v. pag. 2 dei chiarimenti.



Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 4072/2020 R.G., rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

1. Condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro 3.209,13, oltre agli interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284 primo co. c.c. dal 21.12.2019 alla domanda e nella misura prevista dall'art. 1284 quarto co. c.c. dalla domanda al saldo.
2. Condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nell'importo di euro .) di cui euro per compenso ed euro 264,00 per anticipazioni, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
3. Pone le spese di ctu in via definitiva a carico della convenuta.

Il giudice

